



COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Provincia di Vicenza

Ordinanza n. 96 del 02-09-2026

Oggetto: Carenza di disponibilità idrica nel territorio regionale. Divieto di prelievo e utilizzo di acqua proveniente dal pubblico acquedotto fino al 30 settembre 2026.

IL SINDACO

Richiamate:

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 72 del 01/07/2026 (BUR n. 87 del 02/07/2026), che ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per deficit idrico su tutto il territorio della Regione del Veneto, ex art. 15 della L.R. 1° giugno 2022, n. 13 e art. 1 della L.R. 16 agosto 2007, n. 20 a seguito delle anomale condizioni idrologiche e idrauliche riscontrate nel territorio veneto;
- la comunicazione di Anci Veneto, acquisita al prot. n. 9383 del 02/07/2026, segnalante la richiesta ai Comuni di attivare campagne di sensibilizzazione per l'uso accorto della risorsa idrica e verificare la possibilità di procedere alla temporanea sospensione dei prelievi da falde per gli usi non prioritari;
- la nota del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione, acquisita al prot. n. 9460 del 06/07/2026, che invita a dare attuazione alle misure previste dall'Ordinanza con particolare riferimento alla promozione di azioni di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, anche attraverso l'adozione di misure limitative riguardanti gli usi non essenziali della risorsa idrica.
- l' Ordinanza n. 79 del 27/07/2026 avente ad oggetto "Carenza di disponibilità idrica nel territorio regionale. Divieto di prelievo e utilizzo di acqua proveniente dal pubblico acquedotto fino al 31 agosto 2026";

Preso atto che l'acqua rappresenta una risorsa naturale primaria, essenziale per la vita, la salute pubblica, le attività economiche e la salvaguardia degli ecosistemi, il cui utilizzo deve avvenire secondo criteri di sostenibilità, responsabilità e solidarietà tra gli utenti.

Considerato inoltre che la disponibilità di acqua destinata al consumo umano deve essere prioritariamente garantita per gli usi alimentari, domestici e igienico-sanitari della popolazione, nel rispetto dei principi di tutela della salute pubblica e dell'interesse generale.

Rilevato che il contenimento degli utilizzi non essenziali dell'acqua potabile costituisce misura efficace e proporzionata per prevenire situazioni di criticità nell'approvvigionamento idrico e per promuovere un utilizzo consapevole della risorsa.

Considerato che, nonostante la scadenza delle misure previste dall' Ordinanza n. 79 del 27/07/2026, permane la necessità di adottare comportamenti improntati al contenimento dei consumi e al risparmio della risorsa idrica, con particolare riferimento agli utilizzi non essenziali dell'acqua potabile;

Ritenuto pertanto opportuno adottare un nuovo provvedimento finalizzato a proseguire, fino al 30 settembre 2026, le misure di contenimento dei consumi di acqua potabile proveniente dal pubblico acquedotto, al fine di salvaguardare la disponibilità della risorsa per gli usi prioritari;

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare:
 - l'articolo 98, che promuove il risparmio idrico e il rinnovo delle risorse idriche;
 - l'articolo 144, che sancisce la tutela e l'uso sostenibile delle risorse idriche;
 - l'articolo 167, che attribuisce priorità al consumo umano nei casi di scarsità della risorsa;
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di tutela delle acque, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 5 novembre 2009 n. 107 e ss.mm.ii.;
- il vigente Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche del fiume Piave dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico;
- il vigente Piano di gestione delle acque dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (Aggiornamento 2021-2027);
- la L.R. 1° giugno 2022, n. 13 e la L.R. 16 agosto 2007, n. 20;
- il D.P.C.M. 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che prevede l'adozione di misure di contenimento degli utilizzi non essenziali in situazioni di potenziale scarsità;
- l'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale.

ORDINA

a tutta la cittadinanza, con decorrenza immediata e **fino al 30 settembre 2026**, salvo revoca anticipata o proroga conseguente all'evoluzione delle condizioni meteorologiche e della disponibilità della risorsa idrica, il

DIVIETO DI PRELIEVO E UTILIZZO

di acqua proveniente dal pubblico acquedotto e da pozzi, per i seguenti usi:

- il lavaggio di cortili, piazzali, vialetti, aree pavimentate e pertinenze esterne;
- il lavaggio privato di autoveicoli, motocicli e altri mezzi a motore, ad esclusione degli impianti di autolavaggio autorizzati;
- l'alimentazione di fontane ornamentali, zampilli e giochi d'acqua privi di sistemi di ricircolo;
- l'irrigazione e l'innaffiamento di giardini, prati, aiuole e aree verdi private.

Sono consentiti i prelievi di acqua proveniente dal pubblico acquedotto per i seguenti usi:

- domestico
- alimentare
- igienico sanitario e di igiene urbana
- zootecnico
- lavorativo connesso ad attività produttive, commerciali, artigianali e industriali per le quali l'utilizzo dell'acqua potabile risulti indispensabile;
- l'uso di modesta entità per l'irrigazione puntuale delle piantine negli orti ad uso esclusivo domestico familiare e l'irrigazione di vasi di fiori.

Il Comune di Isola Vicentina, i soggetti affidatari di pubblici servizi e gli operatori incaricati della manutenzione del patrimonio pubblico possono utilizzare l'acqua in DEROGA alle limitazioni previste dalla presente ordinanza esclusivamente per esigenze di pubblico interesse, sicurezza, igiene pubblica, protezione civile e tutela del patrimonio comunale, adottando comunque ogni misura utile alla riduzione dei consumi.

Sono altresì esclusi dal divieto i prelievi effettuati dai pozzi privati.

I N V I T A

tutta la cittadinanza ad adottare comportamenti responsabili finalizzati al risparmio idrico e alla riduzione degli sprechi, raccomandando in particolare di:

- verificare periodicamente il corretto funzionamento degli impianti idrici privati;
- eliminare tempestivamente eventuali perdite;
- utilizzare dispositivi per il risparmio idrico;
- impiegare sistemi di irrigazione a goccia o temporizzati;
- utilizzare lavatrici e lavastoviglie a pieno carico;
- preferire la doccia al bagno in vasca;
- recuperare e riutilizzare, ove possibile, le acque meteoriche.

A V V E R T E

che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compresa tra i 25 euro i 500 euro, fatta salva l'applicazione di ulteriori disposizioni di legge.

D I S P O N E

- La Polizia Locale è incaricata di verificare l'osservanza e l'esecuzione del presente atto;
- l'Ufficio comunale preposto è tenuto a rendere noto il contenuto della presente ordinanza;
- la pubblicazione all'Albo pretorio comunale;
- l'invio, per competenza, a:
 - Albo Pretorio - Sede
 - Comando Polizia Locale - Sede Unione Caldogno
 - Stazione Carabinieri - Malo (VI)
 - Prefettura di Vicenza
 - Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione
 - Viacqua Spa

I N F O R M A

che contro il presente Provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. ovvero ricorso entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

il SINDACO

Francesco Enrico Gonzo

Documento informatico firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005